

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VESSIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO GIROLAMO PORTA

Seduta del 23/04/2026

FATTO

Il ricorrente - titolare di una linea di credito revolving (n. *966) utilizzabile con carta (n.*502) concessa dall'intermediario convenuto in data 16/02/2023, per l'importo di nominali € 600,00, rimborsabile in rate minime mensili di € 30,00 ciascuna - lamenta l'illegittimità delle segnalazioni negative del proprio nominativo censito negli archivi di informazioni creditizie privati gestiti da Crif S.p.A. e CTC, rilevando che le iscrizioni pregiudizievoli sarebbero state disposte in mancanza di preavviso, in violazione dell'art. 4 del Codice deontologico e dell'art. 125, co. 3, Tub. Rappresenta che l'intermediario ha riscontrato negativamente il reclamo con il quale, in data 20/10/2025, il medesimo ha chiesto la cancellazione dell'iscrizione pregiudizievole nonché copia della documentazione attestante il consenso al trattamento dei dati personali e la ricezione del preavviso di segnalazione. In particolare, fa presente che la convenuta avrebbe dedotto la correttezza del proprio operato asserendo di avere comunicato al debitore l'imminente segnalazione della posizione nei citati sistemi con l'invio di un preavviso cartaceo, senza tuttavia fornire valida prova. Il ricorrente invoca pertanto la tutela dell'Arbitro affinché condanni l'intermediario, in via principale, a procurare la cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli presenti nei SIC interessati; in via subordinata, a fornire: “

- a) *Prova documentale inconfutabile dell'avvenuta ricezione e conoscenza da parte del Ricorrente del preavviso specifico di segnalazione nei SIC, mediante produzione di avviso di ricevimento di Raccomandata A/R, ricevute complete di consegna PEC o altra documentazione legalmente equipollente.*

b) *Riscontro completo all'istanza di accesso ex art. 15 GDPR, fornendo copia integrale del contratto di finanziamento e della relativa informativa e consenso al trattamento dei dati personali*".

Instaurato il contraddittorio, l'intermediario si oppone alla domanda del ricorrente rilevando che le segnalazioni contestate, scaturite dall'andamento irregolare registrato nel rimborso del credito concesso, in esecuzione del contratto di finanziamento revolving n. 966 stipulato il 16 febbraio 2023, sono state precedute da formale preavviso di imminente iscrizione tempestivamente inviato e recapitato all'indirizzo del debitore, rispettivamente, in data 05/05/2023 e 18/05/2023, con un sistema di spedizione tracciabile, come certificato dalla ricevuta di consegna rilasciata dallo spedizioniere (in atti). Chiede pertanto all'Arbitro di pronunciarsi per il rigetto del ricorso.

Le parti hanno depositato memorie di replica e controreplica insistendo per le rispettive conclusioni.

DIRITTO

Il ricorrente contesta la legittimità delle segnalazioni negative del proprio nominativo censito, ad opera della resistente, nelle banche dati private di informazioni creditizie per mancanza del necessario presupposto formale.

La materia è regolata dall'art. 125, comma 3, Tub, a mente del quale "i finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma". Rileva, altresì, l'art. 5, comma 6, del Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (approvato dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, con le indicazioni contenute nel Provvedimento n. 163 del 12 settembre 2019, giusta delibera n. 324 del 6 ottobre 2022, ai sensi della quale il GDPR ha altresì accreditato l'Organismo di Monitoraggio del medesimo Codice di condotta; cfr. *doc. web n. 9818201*), secondo cui, al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, o eventualmente con le modalità indicate nel contratto, invia all'interessato un preavviso circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più SIC. I dati relativi al primo ritardo possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato. Le modalità, anche digitali e innovative, per garantire la ricezione di detto preavviso sono definite dal partecipante sulla base di quanto previsto dal Garante nel provvedimento del 26 ottobre 2017 e nell'Allegato 1 al presente Codice di condotta.

Alla stregua delle norme citate è evidente che la legittimità dell'iscrizione del nominativo di un soggetto in un sistema di informazioni creditizie privato è subordinata al previo avviso dato all'interessato dell'imminente segnalazione. In base ai principi civilistici, trattandosi di atto recettizio, incombe sull'intermediario – che eccepisce di aver provveduto alla trasmissione del preavviso – l'onere di provare che lo stesso sia quantomeno pervenuto all'indirizzo del destinatario (arg. ex artt. 1334, 1335, cod. civ.). In questa prospettiva, l'orientamento consolidato dell'Arbitro è nel senso di ritenere legittima una segnalazione in uno o più SIC al ricorrere di due presupposti: la veridicità sostanziale dei fatti di inadempimento segnalati; il rispetto delle prescrizioni procedurali che impongono al segnalante di preavvisare tempestivamente il cliente della sua prossima iscrizione.

Operate queste premesse, nel caso in esame il ricorrente, senza disconoscere la sussistenza di irregolarità nel rimborso del finanziamento, lamenta di essere stato censito negli archivi privati di informazioni creditizie in difetto del preavviso di segnalazione, per cui ne chiede la cancellazione. All'uopo, seppure il ricorrente asserisce di essere stato censito nei sistemi Crif e CTC, in atti risulta unicamente il report rilasciato dall'archivio EURISC, gestito da CRIF, recante il monitoraggio dei dati sugli impegni creditizi assunti nei confronti della resistente, aggiornato al 30/06/2025, dal quale risulta: un primo ritardo visibile nei pagamenti (1 rata) nel mese di agosto 2023; un numero massimo di ritardi

nei pagamenti pari a 2; che alla data di ultimo aggiornamento il prestito appare classificato come “in corso”, con importo residuo di complessivi € 4.046,00, e “regolarizzazione” pagamenti “maggio 2025”; “mese previsto cancellazione ritardi in assenza ulteriori irregolarità, maggio 2026”.

Il Collegio deve quindi formare il proprio convincimento circa la veridicità dei fatti di inadempimento segnalati nel citato sistema e la ricezione del preavviso da parte del ricorrente, sulla base del prudente apprezzamento di tutti gli elementi di conoscenza dei fatti che gli atti della controversia offrono (ABF Coll. Coord., Dec. n. 3089/2012), avendo riguardo alla regola generale sulla distribuzione degli oneri probatori (art. 2697 cod. civ.) che impone all'attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto (v. ABF Coll. Bari, Dec. n. 4112/2024) e al convenuto di fornire la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, Ord. n. 8018/2021).

Sul punto la resistente deduce la correttezza del proprio operato asserendo di avere tempestivamente avvisato il debitore dell'imminente segnalazione della posizione nei SIC, allegando la lettera di preavviso inviata al cliente in data 05/05/2023 e recapitata all'indirizzo del debitore (indicato nel contratto) in data 18/05/2023. A supporto, la resistente produce copia della missiva inviata all'indirizzo eletto, in cui è riportato (in alto a destra) un codice a barre corrispondente a quello presente nel certificato di recapito. Al riguardo si osserva che l'Allegato 1 al Codice di condotta per i SIC, attualmente in vigore, considera idoneo l'invio del preavviso tramite vettore con servizio di tracciatura e certificazione dell'avvenuta consegna, allorquando “Il documento contenente il preavviso di segnalazione viene inviato tramite un servizio di postalizzazione che preveda la tracciatura della spedizione con certificazione dell'avvenuta consegna al destinatario tramite un servizio di localizzazione satellitare GPS nonché la lettura del codice a barre univoco assegnato ad ogni lettera, con evidenza fornita dallo spedizioniere dell'avvenuta consegna comprensiva degli elementi del recapito effettuato”.

Nel caso di specie, il preavviso di segnalazione contenuto nella lettera del 05/05/2023 – la cui tracciatura è stata rendicontata tramite il portale “PRT” – è identificato con uno specifico codice a barre riportato sia nel preavviso, sia nel documento di certificazione del recapito estratto dal portale “PRT”, il quale attesta che la missiva è stata consegnata in data 18/05/2023. Sussistendo dunque la prova della conoscenza del preavviso inviato al destinatario, deve concludersi che il nominativo del ricorrente – in relazione alle informazioni creditizie afferenti al rapporto di credito revolving n. *966 – sia stato censito nell'archivio CRIF nel rispetto del requisito formale richiesto dalla normativa di settore (cfr. ABF Coll. Napoli, Dec. n. 2099/2026; Coll. Bari, Dec. n. 9058/2025). Peraltro, il report rilasciato dal Sic colloca nel mese di “maggio 2026” il termine previsto per la cancellazione dei ritardi “in assenza ulteriori irregolarità”; sicchè, nel caso in cui, dopo il 30/06/2025 (data di ultimo aggiornamento) il ricorrente abbia adempiuto regolarmente i pagamenti concordati con la controparte, è plausibile ritenere che le informazioni negative censite nell'archivio Crif siano in procinto di essere rimosse.

Quanto all'autorizzazione al trattamento dei dati personali del cliente, si osserva che l'art. 6, comma 1, del Codice di condotta (Provvedimento del Garante n. 163/2019), stabilisce che “[i]l trattamento dei dati personali da parte del gestore e dei partecipanti al SIC secondo i termini e le condizioni stabilite nel Codice di condotta risulta lecito ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. f) del Regolamento in quanto è necessario per il perseguimento di legittimi interessi dei partecipanti all'utilizzo del SIC per le finalità di cui al presente Codice di condotta. Pertanto, non è necessario acquisire il consenso dell'interessato. Costituiscono legittimi interessi: la corretta misurazione del merito e del rischio creditizio, la corretta valutazione dell'affidabilità e della puntualità dei pagamenti dell'interessato, la prevenzione del rischio di frode, ivi inclusa la prevenzione del rischio del furto di identità”. Alla stregua della normativa in commento, è stato dunque chiarito come l'onere gravante sull'intermediario di invio del preavviso di segnalazione prescinde dall'avvenuta sottoscrizione da parte del cliente, unitamente al contratto, dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679, in base alla quale il soggetto titolare del trattamento può comunicare i dati personali trattati ai sistemi di informazioni creditizie (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. nn. 7436/2024, 6256/2022, 23022/2021). In ogni caso, l'intermediario ha prodotto copia della

documentazione contrattuale relativa al finanziamento oggetto di ricorso, dalla quale si evince che il ricorrente ha manifestato il consenso al trattamento dei dati personali, autorizzando l'intermediario a comunicare dati ad enti terzi aventi finalità di tutela del credito. Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE